

**Al Corpo di Polizia Municipale
Del Comune di Arquata Scrivia
Piazza Santo Bertelli 21
15061 Arquata Scrivia**

Oggetto: Richiesta di rateizzazione per sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada (art. 202 bis C.d.S.)

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____
Il _____ e residente a _____
Via/Piazza _____ n. _____ tel. _____
In relazione al verbale di contestazione nr. _____ del _____ notificato in
data _____

- Visto che la sanzione pecuniaria supera i 200,00 euro;
- In considerazione che la propria situazione economica è compatibile con quanto previsto dall'art. 202-bis CdS ovvero avere un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a **€ 10.628,16** come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi che si allega in copia, elevato di **€ 1032,91** per ognuno dei familiari conviventi. In tal caso, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante

Nel caso compilare la tabella inserendo eventuali conviventi con il relativo reddito.

Nominativo	Nato a	In data	Codice fiscale	Reddito annuo

CHIEDE

La rateizzazione del succitato verbale di contestazione, rientrando nella seguente situazione :

- massimo 12 rate, in quanto l'importo dovuto non supera i 2.000,00 euro;
- massimo 24 rate, in quanto l'importo dovuto non supera 5.000,00 euro;
- massimo 60 rate, in quanto l'importo dovuto supera 5.000,00 euro;

fermo restando che l'importo per ogni singola rata non potrà essere inferiore a € 100,00

Alle somme da versare verranno comunque applicati gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, primo comma, del DPR del 29 settembre 1973, n. 602 e s.m., pari al 4,5% annuo.

Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza :

- 1) che la sola presentazione dell'istanza, indipendentemente dal suo esito, costituisce rinuncia a presentare ricorso al Prefetto di Alessandria o al Giudice di Pace di Serravalle Scrivia, competenti per territorio;
- 2) che in caso di rigetto dell'istanza il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dovrà avvenire entro 30 giorni :
 - a) dalla data della notifica del diniego;
 - b) dalla scadenza del termine di 90 giorni decorrente dalla data di presentazione dell'istanza senza che nulla sia stato comunicato

informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.lgs. 196/2003)

ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende noto che i dati forniti dal richiedente con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione della rateizzazione di cui all'art. 202 bis CdS.

Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dal citato art. 202 bis; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco Pro tempore del Comune di Arquata Scrivia – Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Arquata Scrivia.

La sottoscrizione dell'istanza autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità sopra esposte.

_____, Addì ____/____/_____

Firma dell'interessato

Estratto del C.d.S.

Art. 202-bis

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Rateazione delle sanzioni pecuniarie

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.